

PARTI
PRESA

22

NELL' ECCELLENTISS.
Consiglio di Pregadi,

1603. Adì 11. Maggio.

Con vna Terminatione delli Eccellentissimi Signori
Reformatori dello Studio di Padoua, in materia
dell' Arte de' Stampatori, & Librari.



Stampata per Antonio Pinelli,
Stampator Ducale.

A S. Maria Formosa, in Cale del Mondo Nuovo.





Rà le altre Arti, che maggiormente accrescono il splendore à questa Città, ha tenuto sempre luogo principale quella della Stampa, perche con molta accuratezza, & industria essercitata già per lungo tempo da professori di essa, multiplicò con molta reputatione publica, e notabilissimo beneficio di tanti impiegati, e tratti in detto lauoro. Questa al presente per la estrattione, che si e andata facendo liberamente delle materie, & Instrumenti di essa portati in Stati alieni, con suiamiento continuo de Maestri, & Operarij, si è andata annichilando grandemente, e per la poca cura, e per l' auaritia de' Librari, che non mettono più pensiero, che l' Opere riescano ben Stampate con buone forme, e buone carte, e (quello che importa) per mancamento de' Correttori sufficienti, riuscendo le opere piene di errori, ha perduta quella reputatione, che soleuano dar alli libri di Venetia grandissimo auuamento: onde non douendoli differir più in farui la debita prouisione, e statuirui quelle regole, che maggiormente possono hauer li sudetti disordini.

L' anderà parte, che restando ferme, e valide quelle deliberationi, & ordini, che si trouano fin hora statuiti in proposito di Stampe, non repugnanti alla presente, sia nell' auuenire offeruato inuiolabilmente quanto si contiene nelli seguenti Capitoli.

Che tutti li Stampatori, ò Librari matricolati, che vorranno stampare, ò far stampare alcuna opera già stampata, siano obligati di far prima veder l' esemplare, del quale haueranno à seruirsi, e diligentissimamente correger ogni incorrettione, che in esso si trouasse.

Siano obligati di volta in volta far legger le forme in piombo con diligentia dalli Compositori, & farle oiscoltar, ò dalli Proti, ò da altre persone sufficienti, perche la prima correttione sia fatta in detto incontro sulla forma, e dappoi tirato il foglio in torcolo far quello veder dal Correttore, dalquale debbano esser corretti gli errori, che trouerà esser in esso foglio, e poi si habbia à tirar il secondo per assicurarsi, che siano stati acconci, e cancellati.

non solo siano corretti, ma ben improntati, netti, e leggibili. Siano tenuti far Stampar in fine di cadaun libro nuouo l'Errata, & in tutti li vecchi, e nuoui il nome del Correttore.

Si seruino etiandio di buona, e bella carta, laqual sia de peso proportionato alla qualità de' libri, che haueranno à stampare, come dalli Reformatori suddetti sarà determinato laqual non scompilii à modo alcuno, iusta la parte di questo Consiglio del l'anno 1537.

E sotto tutte le altre pene contenute nella deliberatione vltimamente fatta da esso Consiglio à 20. del Mese di Febraro passato, così li detti Matricolati, come altri non matricolati di detta Arte, non ardiscano di partir, o suiar alcuno di essa arte, per andar à lauorar fuori di questa Città, nè meno portar materiali fuori, o instrumenti di qual si voglia sorte pertinenti alla Stampa.

E perche si possi opportunamente conoscer, & ouuiar à quelle transgressioni, che si andassero commettendo in questa professione, ma specialmente assicurarsi dell' offeruanza di quanto viene ordinato, Sia deliberato, che il Priore, e Compagni della Banca de' Stampatori, e Librari debbano andar speso vedendo, inquirendo, & offeruando, come venga essequita la presente parte, & almeno ogni tre mesi venir à riferir alli predetti Reformatori quelle contrafattioni, che haueranno potuto intendere, acciò vi si possi proueder della maniera, che ricerca materia tanto importante, come è la presente. Douendo essi Reformatori hauer in ciò quella medesima auttorità, che per la sudetta parte di 20. Febraro passato, in proposito di suiar gli Artefici di Stampe, fu loro attribuita, e delle condannationi, che facessero in danari, debbono, come loro parerà, riconoscer le fatiche, & il suuamento, che haueranno couenuto patire dalli particolari negotij loro i sudetti Priore Compagni: sendo tuttauia in facolta d'ogn'vno di denontiar qualunque hauesse contrafatto à cadauno delli sopradetti Capitoli, con certezza di douer esser tenuto secreto, e con beneficio di ducati venticinque delli beni di essi transgressori.

Quelli, che, non essendo matricolati, vorranno far stampare alcun libro in questa Città, per contrattarlo, debbano per ogni balla di dieci rifime l'vna pagar otto grossi all' Arte sopradetta, conuenendo ella sostener molte spese, e la grauezza de' Galeotti, che essi non sostengono.

Quei dell' Arte sudetta matricolati, che stamparanno da nuouo alcun

Siano etiandio obligati tutti quelli, che stamperanno alcun libro, così in questa Città, come fuori nello Stato Nostro, consignar il primo di cadauna sorte de' libri, che stamparanno, legato in bergamina alla Libreria Nostra di S. Marco, nè possano principiar à vender quel tal libro, se non haueranno vna fede del Bibliothecario di detta libreria di hauerlo consignato.

E la effecutione della presente parte sia specialmente commessa alli Reformatori del Studio sopradetto per la intiera, & inuolabile sua effecutione.

O R D I N E
DE GL' ILLVSTRISS: SIGNORI
Reformatori del Studio di Padoua.

1603. Adì 10. Marzo.



E ordine de gl' Illustrissimi Signori Reformatori del Studio di Padoa, dall' Eccellentissimo Senato delegati nell' infra scritta materia.

Si fa commandamento à cadauno matricolato dell' Arte di Librari, e Stampatori, & ad ogn' altro nō matricolato, come Gettatori de' Caratteri, e Lauoranti di Stampa, & à qual si sia altra persona, che in pena di prigione, Galea, Bando, perdita di robbe, e priuation del' Arte ad arbitrio di loro Signorie Eccellentissime non debbano partir per andar à lauorar in qualonque altro luogo fuori di questa Città, tanto nel Stato, quanto fuori, senza licentia in scrittura delle loro Signorie Illustrissime, non essendo per mancar ad alcuno di essa Arte, di quella giustitia, e protectione ch' e conueniente. E sotto tutte le pene predette si intima a cadauno deli sopradetti matricolati, e non matricolati, & ad ogn' altra persona, che non ardiscano suare per se stessi, o per altri, alcuno dell'

È perche dalla intelligenza, e sufficienza de' Reuifori, e Correttori dipende principalmete la perfettione delle Stampe, e che l' opere non vengano, o per malitia, o per ignoranza alterate, o contaminate, non possino nell' auuenir essercitar questo carico, di riueder, e correger se non quelle persone, che saranno approbate d' alli Reformatori del studio nostro di Padoua; li quali habbino auctorità ancora (se conosceranno necessario) di reuolgar l' ordinarie mercedi di essi Correttori, e condannar li trasgressori in quelle pene, che stimeranno conuenienti alle trasgressioni di quanto è sopradetto.

Siano obligati saluar le copie original di tutte l' opere nuoue, e vecchie, e le stampe ancora, perche si possi conoscer le contraffattioni, e massime se dopò la reuisione fatta di esse prima di esserli stata concessa la licenza di stamparle, sarà stato aggiunto, o leuato alcuna cosa, o postone alcun' altra di quelle, che saranno state cancellate, o depennate d' alli Reuifori deputati (che faranno il Reuerendo Inquisitore, & vno delli Secretarij nostri,) con li soliti requisiti, e con giuramento, rimanendo del tutto per maggior sollemnamento delli Stampatori, & Auctori delle opere, leuato il Lector publico, terzo Reuifor, essendo a sufficiencia la visione delli doi sudetti.

E sia seruato l' obbligo della medesima visione in tutte le Terre dello Stato nostro, doue si stampano libri: prohibendosi espressamente il poterli stampar, se prima, oltre la fede del Reuerendo Inquisitore di quella Città, non si hauerà hauuta quella di vno delli Secretarij nostri, e la licenza sottoscritta almeno da doi delli Reformatori sudetti, altrimenti siano puniti, e castigati li contraffattori, così d' alli Rettori delle Città nostre, come d' alli Reformatori sopradetti secondo parerà alla loro coscienza.

Che alli libri stampati fuori di Venetia, non sia alcuno, che ardisca poner il primo foglio stampato, con la inscriptione del Stampatore, e della Città di Venetia, perche apparino stampati in questa Città, sotto pena per il meno de ducati 25. e di quell' altre maggior pene, hauuto riguardo alla qualità della trasgressione, che parerà alli Reformatori sudetti, e specialmente della perdita de' libri, lequali pene siano applicate al denontiante, da esser tenuto secreto.

Debbano quelli, che faranno stampar, seruirsi de' Maestri di Stampe conosciuti per sufficienti d' alli deputati dell' Arte, e così parimente di bei caratteri, e buoni inchiostri, in modo che li libri

alcun libro in questa Città, non più stampato in luogo alcuno, hauuto che haueranno il Mandato di poterlo stampare, dandosi in nota a quelli della Banca predetta, quello che sarà stato il primo s'intendi hauer senz'altro priuilegio, che altri, che lui non lo possi stampare in tutto il Dominio nostro, o stampato venderlo in esso per anni vinti all' hora prossimi.

Di quelli, che saranno stampati in Italia, e così di quà, come di là da' Monti, stampandosi però con la licentia detta di sopra, habbino priuilegio per anni dieci.

E se alcuno di essi matricolati vorrà stampare alcun libro di molta stima, come più volte è accaduto, qual non sia per anni 20. à dietro stato stampato, habbi priuilegio per esso di anni 10.

E per quelli non stampati per anni dieci à dietro, di anni cinque con questa espressa conditione, che se questi tali non daranno principio à stampar dette opere nel termine di vn mese, dopò hauer dato in nota, continuando sino al fine à farne ogni giorno mezo foglio almeno, e mancando, saluo giusto impedimento, da esser conosciuto da quelli della sudetta Banca: delche debbano far relatione alli Reformatori sudetti, s'intendano decaduti dal priuilegio, nel quale subentri quello, che darà la denontia, ò non vi essendo denontiante, quello, che parerà alli Reformatori sudetti.

E se nelli libri, per li quali si concede a' Matricolati, come di sopra, priuilegio, si trouerà errori, s'intendi senz'altro da esser caduto quello, che l' hauerà ottenuto, & il simile s'intendi riuiscendo le opere mal stampate, & imprótate, non ben leggibili, e con cattive carte, & inchiostro, cose tutte proibite, e detestate nel sopradetto Capitolo.

E perche è grandemente à proposito, che la prohibitione di conceder priuilegij di opere, che si stampano fuori e non in questa Città, resti nel suo vigor: per euitar li dannosi pregiudicij, che da simili concessioni possono succeder alle stampe di questa Città, sia aggiunto. Che non si possano tali priuilegij de' libri da stamparsi fuori per modo alcuno concedere, se la parte non sarà prima presa nel Collegio nostro con li cinque sestieri delle ballotte, e posta poi da tutti gli Ordini di esso Collegio, e presa con li cinque sestieri del Senato da cento e ottanta in su, douendo in tutti la ballottatione esser sempre letta la presente parte, altrimenti la concessione sia di niun valore, & come se fatta non fosse.